



**Deliberazione dell'Amministratore Unico
n. 159 del 24/09/ 2026**

Oggetto: Esecuzione Transazione Giudiziale relativa al giudizio contrassegnato con il n. 17250/2024 promosso dall' Ing. R. S. avanti il Tribunale Civile di Palermo Sez. Lavoro

Il Direttore Generale propone all'Amministratore Unico di approvare la proposta di deliberazione, trasmessa dall'Ufficio Legale con comunicazione interna n. 4925 del 14.09.2026 condivisa nei contenuti e nella forma, di seguito riportata.

Con riferimento a quanto in oggetto precisato, si rassegna quanto segue:

L' Ing. R. S., dipendente AMAP, inquadrato nel livello 7° del CCNL di settore, con ricorso notificato il giorno 8/01/2025 ha convenuto in giudizio la Società avanti il Tribunale Civile di Palermo Sez. Lavoro, per sentire dichiarare il suo diritto ad essere inquadrato nel livello quadro o, in subordine nel livello 8° dal mese di gennaio 2020 o da diversa data da accertare in giudizio.

Ha richiesto altresì la condanna dell'AMAP al pagamento delle differenze retributive e la condanna alle spese

Si è costituito tempestivamente l'avv.to esterno, Claudio Alongi, contestando sia in fatto sia in diritto il contenuto del ricorso e chiedendone conseguentemente il rigetto delle domande ivi contenute;

Dopo la prima udienza del 24/04/2026, ove il ricorrente ha manifestato la volontà di transigere la lite, all'udienza del 5/06/2026, la Società anch'essa manifesta la volontà di transigere la controversia in corso e il Giudice rinvia all'udienza del 10/07/2026 per la formalizzazione dell'accordo alle seguenti condizioni:

- riconoscimento al ricorrente dell'inquadramento nel livello Quadro a decorrere dalla firma del verbale di conciliazione;

- riconoscimento di un'anzianità convenzionale figurativa di anni cinque a partire dal 10/07/2021, senza alcun onere retributivo o previdenziale pregresso e, quindi, ai soli fini di una sua possibile valutazione per future progressioni di carriera;

Le parti, quindi, decidono di comune accordo di conciliare e transigere definitivamente.

La società AMAP propone all'Ing. R. S. l'inquadramento nel livello quadro di cui al CCNL Gas-Acqua con decorrenza giuridica, economica e contributo/previdenziale, dal momento della sottoscrizione del verbale di conciliazione (10/07/2026) e con esclusione pertanto di arretrati di natura economica e contributo/previdenziale riconducibili al livello Quadro per il periodo antecedente al 10/07/2026; propone altresì il riconoscimento di una anzianità convenzionale figurativa di anni cinque a partire dal 10/07/2021, senza alcun onere retributivo o previdenziale pregresso e, quindi, ai soli fini di una sua possibile valutazione per future progressioni di carriera; inoltre propone di corrispondere direttamente all'avv. del ricorrente, Alessandra Fazio un contributo spese legali di euro 2.000,00 oltre accessori per un importo complessivo di euro 2.080,00;

L'Ing. R. S. accetta e dichiara che nulla avrà più a pretendere dalla Società AMAP, in relazione al ricorso n. R.G. 17250/2024, nonché ad ogni altra pretesa formulata o formulabile dallo stesso, in relazione alla sua posizione contrattuale aziendale alla data della firma del verbale di conciliazione in sede giudiziale (10/07/2026);

1. Le parti espressamente dichiarano di avere così definito e transatto quanto dedotto nel presente giudizio;
- 2 L'AMAP dichiara di non aver nulla a pretendere nei confronti del lavoratore in relazione al ricorso presentato;
- 3 Il lavoratore è stato informato sulla portata dell'accordo e sulla inoppugnabilità dello stesso;
- 4 I difensori delle parti dichiarano che, con il pagamento del contributo delle spese legali come sopra determinato, le competenze professionali devono intendersi per il resto integralmente compensate e dichiarano di rinunciare al vincolo di solidarietà di cui alla Legge Professionale.

Il verbale giudiziale è stato sottoscritto il giorno 10/07/2026 dinnanzi al Giudice Dott. Dante Martino, dal difensore costituito per l'Ing. R. S. , avv. Alessandra Fazio e il procuratore della Società A.M.A.P., Avv. Alongi Claudio alle condizioni già espresse.

Resta inteso che il mancato adempimento di tutto quanto statuito nella conciliazione comporterà la risoluzione del presente accordo transattivo. Poiché il nuovo inquadramento del dipendente determina un incremento del costo del personale, si è provveduto a richiedere all'Unità ABP del Servizio AFGE la relativa quantificazione. La già menzionata Unità con e-mail del 10/09/2026 ha comunicato quanto segue:

Costo differenze retributive Rappa Salvatore dal livello 7° al livello quadro dall'10/07/2026 al 31/12/2026:

SORTE A.C.	4.335,45
ONERI	1.273,00
TFR	321,14
TOTALE	5.929,59

Il Responsabile dell'Ufficio Legale

F.to Avv. Angela Siciliano

La spesa di €. 5.929,59 graverà sul conto economico del personale al 31/12/2026

La spesa di €. 2.080,00 graverà sul fondo rischi specifico al 31/12/2026.

Il Responsabile del Servizio AMFI

F.to Rag. Gaetano Melucci

Il Direttore Generale, vista e condivisa la superiore proposta, propone all'Amministratore Unico l'adozione del relativo atto deliberativo.

Il Direttore Generale
F.to Dott.ssa Stefania Orlando

L'AMMINISTRATORE UNICO

Presa visione della superiore proposta trasmessa in data 24.09.2026 In virtù dei poteri previsti dal vigente Statuto AMAP S.p.A., approvato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci del 25 novembre 2021

DELIBERA

Autorizzare l'inquadramento del dipendente ing. R. S. nel livello "quadro" con estensione dei benefici di cui all'accordo quadro dell'8/01/2003 vigente per i Quadri;

Autorizzare il pagamento di euro 2.000,00 oltre accessori di legge come contributo spese legali per un importo complessivo di euro 2.080,00 da distrarre in favore dell'avv. Alessandra Fazio

Il presente atto sarà acquisito al Repertorio delle Deliberazioni dell'Amministratore Unico tenuto a cura dell'UC_RSCT.

24.09.2026

L'AMMINISTRATORE UNICO
F.to Ing. Giovanni Sciortino